

Marco Benvenuti

ASCENSORI E DIRETTIVA MACCHINE

DIFFERENZE FONDAMENTALI FRA ASCENSORI E MACCHINE

AGGIORNATO AL NUOVO REGOLAMENTO
D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 214



GRAFILL

Marco Benvenuti

ASCENSORI E DIRETTIVA MACCHINE

ISBN 13 978-88-8207-421-0

EAN 9 788882 074210

Formulari & Guide, 26

Prima edizione, febbraio 2011

Benvenuti, Marco <1966->

Ascensori e direttiva macchine / Marco Benvenuti. – Palermo : Grafill, 2011.

(Formulari & Guide ; 26)

ISBN 978-88-8207-421-0

1. Ascensori.

721.833 CDD-22

SBN Pal0232677

CIP – Biblioteca centrale della Regione siciliana "Alberto Bombace"

© **GRAFILL S.r.l.**

Via Principe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313

Internet <http://www.grafill.it> – E-Mail grafill@grafill.it

Finito di stampare nel mese di febbraio 2011

presso **Officine Tipografiche Aiello & Provenzano S.r.l.** Via del Cavaliere, 93 – 90011 Bagheria (PA)

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

Ai miei amici ascensoristi:

a quelli importanti, a quelli famosi, a quelli che si sporcano le mani ogni giorno e a quelli che non si sono dimenticati di quando si sporcavano loro.

A quelli che hanno fatto la gavetta, a quelli che la gavetta non sanno neppure cosa sia, a quelli che hanno cambiato mestiere ma che rimpiangono non essere più ascensoristi.

A chi mi ha trasmesso passione, a chi mi ha insegnato, a chi mi ha offerto il suo aiuto e la sua sapienza, a chi mi ha dato un'opportunità e anche un po' alle mie fatiche che, con le buone intenzioni, lastricano le vie dell'inferno.

Indice

1. GENERALITÀ E CONSIDERAZIONI	p.	7
2. VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ	"	13
<i>Differenza delle procedure fra ascensori, apparecchi di sollevamento per persone o persone e cose e apparecchi di sollevamento per sole cose.</i>		
2.1. Valutazione della conformità degli ascensori	"	13
2.2. Valutazione della conformità degli apparecchi di sollevamento per persone o delle persone e cose	"	14
2.3. Valutazione della conformità degli apparecchi di sollevamento per sole cose	"	16
2.4. Sintesi riepilogativa schematica della valutazione di conformità per le macchine	"	16
2.5. Nota sull'esame CE di tipo (Allegato IX – sintesi)	"	17
3. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	"	21
<i>Differenze fra gli ascensori e le piattaforme elevatrici per persone, persone e cose, solo cose.</i>		
3.1. Ascensori	"	21
3.2. Macchine – piattaforme elevatrici per persone o persone e cose o per sole cose	"	23
4. LA NORMA EN 81-41 – SINTESI INFORMATIVA	"	27
5. IL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 214	"	31
<i>Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.</i>		
5.1. Comparazione dei testi del D.P.R. n. 162/1999 e del D.P.R. n. 214/2010	"	33

APPENDICE LEGISLATIVA

Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 <i>Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.</i>	p.	53
Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 <i>Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio.</i>	"	105
Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 <i>Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.</i>	"	136
Direttiva Macchine 2006/42/CE <i>Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione).</i>	"	142
Direttiva 95/16/CE del 29 giugno 1995 <i>Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori.</i>	"	203
GUIDA ALL'INSTALLAZIONE E ALL'USO DEL SOFTWARE	"	233
Contenuti del CD-ROM allegato	"	233
Requisiti minimi hardware e software	"	233
Procedura per la richiesta della password utente	"	233
Procedura per l'installazione del software	"	234
Registrazione ed utilizzo del software	"	234

Capitolo 1

Generalità e considerazioni

La Direttiva Macchine 2006/42/CE ha modificato la Direttiva Ascensori 95/16/CE.

Il diritto comunitario non lo vieta e nel caso degli ascensori e delle apparecchiature di sollevamento per persone in senso lato, aiuta a chiarire le competenze ed eventualmente a risolvere e/o evitare conflitti esistenti o potenziali.

Infatti il considerando della Direttiva Macchine 2006/42/CE, n. 27 cita: "L'applicazione della presente direttiva (Direttiva Macchine 2006/42/CE) ad un determinato numero di macchine destinate al sollevamento di persone rende necessaria una migliore delimitazione dei prodotti oggetto della presente direttiva in relazione alla direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti gli ascensori. È stato quindi ritenuto necessario procedere ad una nuova definizione del campo d'applicazione di detta direttiva. La direttiva 95/16/CE dovrebbe pertanto essere modificata in conseguenza."

Ciò che è importante comprendere e chiarire, ed è lo scopo della presente trattazione, è quello di identificare la differenza fra apparecchi di sollevamento compresi all'interno del dettato della Direttiva Macchine 2006/42/CE ovvero quelli compresi all'interno delle specifiche della Direttiva Ascensori 95/16/CE.

L'angolo di osservazione è quello dell'ascensorista e pertanto solo da questo punto di vista, parziale ma particolare, verranno espresse considerazioni e chiarimenti.

Partiamo pertanto da quello che è il campo di applicazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE:

Art. 1 (DM 2006/42/CE)

Campo d'applicazione

1. La presente direttiva (Direttiva Macchine 2006/42/CE) si applica ai seguenti prodotti:

- a) macchine;*
- b) attrezzature intercambiabili;*
- c) componenti di sicurezza;*
- d) accessori di sollevamento;*
- e) catene, funi e cinghie;*
- f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;*
- g) quasi-macchine.*

ove è bene riportare le definizioni seguenti:

«Art. 2 (DM 2006/42/CE)

Definizioni

- a) **«macchina»:**
- insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata;
 - insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento;
 - insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione;
 - insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;
 - insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta;
- b) **«attrezzatura intercambiabile»:** dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall'operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile;
- d) **«accessori di sollevamento»:** componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente. Anche le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento;
- e) **«catene, funi e cinghie»:** catene, funi e cinghie progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento;
- f) **«dispositivi amovibili di trasmissione meccanica»:** componenti amovibili destinati alla trasmissione di potenza tra una macchina semovente o un trattore e una macchina azionata, mediante collegamento al primo supporto fisso di quest'ultima. Allorché sono immessi sul mercato muniti di ripari, vanno considerati come un singolo prodotto;
- g) **«quasi-macchine»:** insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva;

- i) **«fabbricante»:** *persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva, ed è responsabile della conformità della macchina o della quasi-macchina con la presente direttiva ai fini dell'immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale. In mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva;*
- k) **«messa in servizio»:** *primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all'interno della Comunità, di una macchina oggetto della presente direttiva;*
- l) **«norma armonizzata»:** *specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione, ovvero il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) o l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI), nel quadro di un mandato rilasciato dalla Commissione conformemente alle procedure istituite dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede un procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, e non avente carattere vincolante.».*

Queste sono le definizioni più rilevanti per comprendere il seguito e le sfumature che sono oggetto della attività quotidiana del manutentore ascensorista e del legale rappresentante/proprietario del bene di cui andiamo trattando. Vorrei subito sottolineare che fra le definizioni è presente quella di fabbricante e non quella di installatore, contrariamente a quanto avviene per la Direttiva Ascensori, che non contempla la definizione di fabbricante dell'ascensore. Vedremo cosa questo comporta, quando tratteremo della dichiarazione di conformità per le macchine, alla fine del capitolo 3.

Sappiamo già che le direttive comunitarie definiscono nell'Allegato I, una serie di RES (Requisiti Essenziali di Sicurezza) e il considerando n. 18 ci ricorda che:

«La presente direttiva (Direttiva Macchine 2006/42/CE) definisce unicamente i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di portata generale, completati da una serie di requisiti più specifici per talune categorie di macchine. Per rendere più agevole ai fabbricanti la prova della conformità a tali requisiti essenziali e per consentire le ispezioni per la conformità a tali requisiti, è opportuno disporre di norme armonizzate a livello comunitario per la prevenzione dei rischi derivanti dalla progettazione e dalla costruzione delle macchine. Dette norme armonizzate a livello comunitario sono elaborate da organismi di diritto privato e dovrebbero conservare la loro qualità di testi non obbligatori.».

Quindi le macchine devono sempre essere prodotte rispettando i requisiti relativi ai RES (Requisiti Essenziali di Sicurezza) indicati nell'Allegato I, particolarmente quando non vi sono norme armonizzate di riferimento, mentre l'utilizzo di tali norme, qualora fossero disponibili, forniscono presunzione di conformità alla direttiva comunitaria pertinente.

Gli ascensori sono evidentemente apparecchiature per il sollevamento che ricadono sotto la definizione di macchina, senonché l'articolo 3 della Direttiva Macchine 2006/42/CE li esclude perché riporta:

«Art. 3 (DM 2006/42/CE)

Direttive specifiche

Quando per una macchina i pericoli citati all'Allegato I sono interamente o parzialmente oggetto in modo più specifico di altre direttive comunitarie, la presente direttiva (DM) non si applica o cessa di essere applicata a tale macchina e per tali pericoli dalla data di attuazione di tali altre direttive.».

ovvero la presenza della Direttiva Ascensori 95/16/CE esclude gli ascensori dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE perché già trattati con un provvedimento comunitario specifico, per il quale oltretutto sappiamo esistere molte norme armonizzate, come le EN 81.1 e le EN 81.2.

È pertanto chiaro che gli ascensori “non sono macchine”, nel senso che non ricadono all'interno della Direttiva Macchine 2006/42/CE, mentre ci sono impianti di sollevamento differenti dagli ascensori che “sono macchine” e che devono rispettare i RES (Requisiti Essenziali di Sicurezza) dell'Allegato I della Direttiva Macchine 2006/42/CE.

Ma quali sono questi impianti?

Con l'articolo 24 la Direttiva Macchine 2006/42/CE modifica a Direttiva Ascensori 95/16/CE e traccia un solco chiaro e definitivo:

«Art. 24 (DM 2006/42/CE)

Modifica della direttiva 95/16/CE

La direttiva 95/16/CE (Direttiva Ascensori 95/16/CE) è modificata come segue:

1) all'articolo 1, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Ai fini della presente direttiva (Direttiva Ascensori 95/16/CE) s'intende per “ascensore” un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto:

- di persone,*
- di persone e cose,*
- soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico.*

Gli apparecchi di sollevamento che si spostano lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide, sono considerati apparecchi che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva (Direttiva Ascensori 95/16/CE).

Per “supporto del carico” si intende la parte dell'ascensore che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle.

3. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva (Direttiva Ascensori 95/16/CE):

- gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s,
- gli ascensori da cantiere,
- gli impianti a fune, comprese le funicolari,
- gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine,
- gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori,
- gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere,
- gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni,
- gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto,
- gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine,
- i treni a cremagliera,
- le scale mobili e i marciapiedi mobili.»;

2) all'Allegato I (della Direttiva Ascensori 95/16/CE), il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

«1.2. Supporto del carico

Il supporto del carico di ogni ascensore deve essere una cabina. La cabina deve essere progettata e costruita in modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone e al carico nominale dell'ascensore fissati dall'installatore.

Se l'ascensore è destinato al trasporto di persone e le dimensioni lo permettono, la cabina deve essere progettata e costruita in modo da non ostacolare o impedire, per le sue caratteristiche strutturali, l'accesso e l'uso da parte dei disabili e in modo da permettere tutti gli adeguamenti appropriati destinati a facilitarne l'utilizzazione da parte loro.».

Le modifiche rilevanti sono:

- al termine di cabina viene sostituito il termine supporto del carico: questa definizione è del tutto generica e vale per entrambe le direttive, con la specifica che un ascensore è tale se il supporto del carico è una cabina.
- sono esclusi dalla Direttiva Ascensori 95/16/CE gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, i quali pertanto ricadono direttamente sotto il dettato della Direttiva Macchine 2006/42/CE.

La nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE è stata recepita con decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 "Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori" e pertanto, alla luce di quanto detto fino qui, doveva essere opportunamente modificato il decreto del Presidente della Re-

pubblica 30 aprile 1999, n. 162 ovvero il "Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio"; ciò è stato fatto con il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori".

Di questo tratteremo più avanti.

ASCENSORI (Direttiva Ascensori 95/16/CE)	APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO per il trasporto di persone e persone e cose (Direttiva Macchine 2006/42/CE)	APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO per il trasporto di sole cose, senza bottoniera in cabina (Direttiva Macchine 2006/42/CE)
Devono avere la cabina «Allegato I (Direttiva Ascensori 95/16/CE) 3.1. Le cabine degli ascensori devono essere completamente chiuse da pareti cieche, compresi pavimenti e soffitti, ad eccezione di aperture di ventilazione, e dotate di porte cieche. Le porte delle cabine devono essere progettate ed installate in modo che la cabina non possa effettuare alcun movimento, tranne quelli di ripristino del livello di cui al punto 2.3, terzo comma, se le porte non sono chiuse, e si fermi in caso di apertura delle porte.»	Sono dotate di supporto del carico, che non esclude che tale supporto sia una cabina.	Sono dotate di supporto del carico, che non esclude che tale supporto sia una cabina.
Hanno velocità superiore a 0,15m/s	Hanno velocità inferiore a 0,15m/s	Hanno velocità non limitata

Capitolo 2

Valutazione della conformità

Differenza delle procedure fra ascensori, apparecchi di sollevamento per persone o persone e cose e apparecchi di sollevamento per sole cose.

2.1. Valutazione della conformità degli ascensori

Abbiamo chiaro quali sono le differenze fra ascensori e apparecchiature per il trasporto di persone e/o persone e cose, ma si ritiene meriti un approfondimento la procedura di valutazione della conformità di questi impianti alle direttive loro applicabili, ovvero Direttiva Macchine 2006/42/CE e Direttiva Ascensori 95/16/CE.

Per gli ascensori, la procedura relativa alla valutazione della conformità che è descritta dall'articolo 6 del D.P.R. n. 162/1999 non è stata modificata dal D.P.R. n. 214/2010, pertanto nulla cambia rispetto le procedure che sono sempre state rispettate fin dalla entrata in vigore del D.P.R. n. 162/1999.

Si riporta l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 (*Direttiva Ascensori 95/16/CE*).

«Art. 6 (D.P.R. n. 162/1999)

Procedura di valutazione della conformità

[...]

2. Prima della commercializzazione ogni ascensore è costruito, installato e provato attuando una delle seguenti procedure:

- a) di controllo finale di cui all'Allegato VI, oppure di garanzia di qualità di cui all'Allegato XII, oppure di garanzia di qualità di cui all'Allegato XIV, se progettato in conformità ad un ascensore sottoposto all'esame CE del tipo di cui all'Allegato V, ovvero, se progettato in conformità ad un ascensore modello sottoposto all'esame CE del tipo di cui all'Allegato V, ovvero, se progettato in conformità ad un ascensore per il quale sia stato attuato un sistema di garanzia di qualità conforme all'Allegato XIII, integrato da un controllo del progetto ove questo non sia interamente conforme alle norme armonizzate.
- b) di verifica dell'unità, di cui all'Allegato X, ad opera di un organismo notificato;
- c) di garanzia di qualità di cui all'Allegato XIII, integrata da un controllo del progetto se quest'ultimo non è interamente conforme alle norme armonizzate.

[...]

5. In tutti i casi menzionati al comma 2, l'installatore appone la marcatura CE all'ascensore e redige una dichiarazione CE di conformità recante gli elementi indicati nell'Allega-

to II, tenendo conto delle prescrizioni previste nell'Allegato di riferimento (Allegato VI, X, XII, XIII, XIV), conservandone una copia per dieci anni a decorrere dalla data di commercializzazione dell'ascensore. La Commissione dell'Unione europea, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere dall'installatore, su richiesta, una copia della suddetta dichiarazione di conformità e dei verbali delle prove relative all'esame finale.».

Si ricorda inoltre che gli ascensori sono dotati di numerose norme armonizzate il cui rispetto dà presunzione di conformità alla Direttiva Ascensori 95/16/CE; salvo il caso di valutazione di conformità secondo l'Allegato XIII (ovvero installatore in possesso dei requisiti di Sistema di garanzia di Qualità Totale) è sempre necessario un Organismo Notificato che esegua il controllo e la verifica di ogni singola installazione, come previsto dalle procedure descritte negli allegati VI e X, anche quando gli ascensori sono ascensori modello ovvero dotati di CE di Tipo, in conformità alla Direttiva Ascensori, Allegato V.

2.2. Valutazione della conformità degli apparecchi di sollevamento per persone o delle persone e cose

Più articolata è la situazione per quanto riguarda la verifica di conformità per le apparecchiature per il trasporto di persone o persone e cose.

Infatti il D.Lgs. n. 17/2010 (attuale decreto di recepimento della Direttiva Macchine 2006/42/CE) introduce diverse novità rispetto al vecchio D.P.R. n. 459/1996 ora abrogato (precedente decreto di recepimento della Direttiva Macchine), e delinea in dettaglio tre procedure per la valutazione.

Si riporta l'articolo 9 del D.Lgs. n. 17/2010.

«Art. 9 (D.Lgs. n. 17/2010)

Valutazione della conformità delle macchine

1. Ai fini dell'attestazione di conformità della macchina alle disposizioni del presente decreto legislativo, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure di valutazione della conformità di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Se la macchina non è contemplata dall'Allegato IV, il fabbricante o il suo mandatario applica la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'Allegato VIII.

3. Se la macchina è contemplata dall'Allegato IV ed è fabbricata conformemente alle norme armonizzate di cui all'articolo 4, comma 2, e nella misura in cui tali norme coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti:

- a) la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'Allegato VIII;
- b) la procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'Allegato IX, più controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'Allegato VIII, punto 3;
- c) la procedura di garanzia Qualità Totale di cui all'Allegato X.

4. Se la macchina è contemplata dall'Allegato IV, ma è stata fabbricata non rispettando o rispettando solo parzialmente le norme armonizzate di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero se le norme armonizzate non coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute o non esistono norme armonizzate per la macchina in questione, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti:

- a) la procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'Allegato IX, nonché controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'Allegato VIII, punto 3;
- b) la procedura di garanzia Qualità Totale di cui all'Allegato X.

Il fabbricante deve verificare se la macchina rientri tra quelle elencate in Allegato IV; in caso negativo, dovrà fare la valutazione di conformità ed il controllo interno di fabbricazione prima di procedere alla dichiarazione CE di conformità. Siccome parliamo di apparecchiatura per il sollevamento di persone o di persone e cose, queste sono comprese con le specifiche seguenti, ovvero considerando il pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.

Si riporta il punto 17 dell'allegato IV del D.Lgs. n. 17/2010 (*Direttiva Macchine 2006/42/CE*).

*«Allegato IV (D.Lgs. n. 17/2010)
Categorie di macchine per le quali va applicata
una delle procedure di cui all'articolo 9, commi 3 e 4*

[...]

17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.

[...]».

La macchina per il sollevamento delle persone o persone e cose che rientra nell'Allegato IV, può essere fabbricata o meno in conformità alle norme armonizzate, ove queste esistano.

In caso positivo, la norma individua tre possibili procedure:

- procedura di valutazione con controllo interno di cui all'Allegato VIII;
- certificato CE di tipo secondo Allegato IX (emesso da un Organismo Notificato) più controllo interno della fabbricazione di cui all'Allegato VIII;
- procedura di Qualità Totale di cui all'Allegato X.

Tra queste, va evidenziata la novità della procedura di garanzia della Qualità Totale, disciplinata in dettaglio in Allegato X. Se le norme armonizzate non esistono o sono rispettate solo parzialmente si applicano procedure differenti.

Il fabbricante potrà ricorrere a due procedure alternative prima di effettuare alla dichiarazione CE di conformità:

- certificato CE di tipo secondo Allegato IX (emesso da un Organismo Notificato) più controllo interno della fabbricazione di cui all'Allegato VIII;
- procedura di Qualità Totale di cui all'Allegato X.